

## QUESTIONI APERTE

---

### Prescrizione/Confisca

#### La decisione

**Prescrizione - Confisca - Prezzo del reato e dei suoli abusivamente lottizzati - differenze** (C.p.p., art. 129; D.p.r. n. 380 del 2001, art. 44, co. 2, 240, c.p.).

*Mentre la confisca del prezzo del reato si riferisce ad una fattispecie che richiede, per espressa disposizione legislativa, una precedente sentenza di condanna sul reato presupposto, la confisca urbanistica che, alla stregua delle altre confische obbligatorie speciali non prevede questo medesimo presupposto applicativo, può qualificarsi come accertamento incidentale, non necessariamente contenuto in una formale sentenza di condanna, ma pur sempre di merito, sulla sussistenza del reato presupposto e sulla responsabilità dell'imputato.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI TERZA, 4 maggio 2018 (c.c. 12 gennaio 2018), - SAVANI, *Presidente* - ANDRONIO, *Estensore* - MAZZOTTA, *P.G.*, (*Conf.*) - Meneghini, *ricorrente*.

#### **Prescrizione e confisca. La Terza Sezione enuncia le ragioni dello scollamento dalle Sezioni unite**

Si susseguono le sentenze con le quali la terza Sezione penale della Corte di cassazione, competente in materia di leggi speciali, cerca di stabilire le regole che deve seguire il Giudice di merito per irrogare ritualmente la confisca in assenza di sentenza di condanna.

Con la decisione in commento gli Ermellini hanno enunciato le differenze che intercorrono tra i casi di confisca del prezzo del reato *ex art. 240, c.p.*, per i quali è necessaria almeno in primo grado una sentenza di condanna, e quelli di confisca urbanistica in cui la misura ablatoria può accedere anche ad una sentenza di prescrizione pronunciata in primo grado.

*One follows the rulings with which the third penal section of the Court of Cassation, competent in the field of special laws, seeks to establish the rules which must follow the judge of merit to impose ritually confiscation in the absence of sentencing sentence.*

*With the decision in comment the stoats have stated the differences between the cases of confiscation of the price of the offence *ex art. 240, C.P.*, for which it is necessary at least at first instance a sentence of conviction, and those of urban confiscation where the measure Ablatoria can also access a judgment of prescription pronounced in the first instance.*

1. Nel continuo monitoraggio della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra prescrizione e confisca, avevamo segnalato ai lettori di questa rivista il progressivo scollamento della terza Sezione rispetto a quanto stabilito dalle Sezioni unite nella nota sentenza Lucci<sup>1</sup>.

Nella sentenza in questione la terza Sezione ha definitivamente suggellato detto scollamento e cercato di spiegarne le ragioni.

Si rammenti, infatti, che in tema di confisca del prezzo del reato, le Sezioni unite nella sentenza Lucci avevano stabilito nel 2015 che la misura ablativa può accedere anche ad una sentenza di prescrizione del reato, a condizione, come avviene ex art. 578 c.p.p. per le statuizioni civili, che sia intervenuta almeno in primo grado condanna.

Ebbene la Terza Sezione ha definitivamente stabilito che tale regola non vale per la confisca urbanistica.

Ciò in quanto l'accertamento dell'abusivismo della lottizzazione su cui deve trovare necessario fondamento la misura ablatoria, *“non deve tradursi in una formale sentenza di condanna, ma può legittimamente configurarsi quale accertamento incidentale sulla colpevolezza dell'interessato pur prosciolto all'esito del giudizio in conseguenza della rilevata prescrizione del reato”*.

Tale conclusione è stata dichiarata, dal medesimo consesso, non contrastante con la sentenza Lucci stante *“la differenza strutturale tra le misure ablatorie prese in considerazione dalle due pronunce”*, laddove, *“mentre la sentenza Lucci si riferisce ad una tipologia di confisca che richiede per espressa disposizione legislativa”* [art. 240 c.p., n.d.a.] *“una precedente sentenza di condanna sul reato presupposto”*, l'art. 44 del DPR 380/2001, invece, *“non prevede questo medesimo presupposto applicativo”*.

Dunque la confisca del prezzo del reato e quella urbanistica hanno in comune il fatto che per poter disporre la misura in caso di estinzione del reato per decorso del termine prescrizione *“è necessario un accertamento di merito che, in caso di confisca del bene che sia prezzo o profitto del reato ex articolo 240 Codice Penale deve tradursi in una precedente sentenza di condanna, mentre nel caso di confisca obbligatoria speciale può qualificarsi come accertamento incidentale, ma pur sempre di merito sulla sussistenza del reato presupposto e sulla responsabilità dell'imputato”*.

Le conclusioni appena esaminate lasciano più di una perplessità.

Il fatto che sia stata una l'interpretazione di una Sezione semplice a circoscrivere la portata applicativa di una decisione assunta dalla Sezioni riunite è la

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Sez., III, 5 aprile 2018, Settanni, in questa *Rivista*.

prima di esse.

Non è del tutto rituale che la decisione dell'organo sottordinato prevalga su quello sovraordinato.

Il secondo dato è di natura letterale.

Il caso al vaglio delle Sezioni unite non era, infatti, di confisca facoltativa ex art. 240, primo co., c.p. che, come noto presuppone la sentenza di condanna. Esso riguardava, invece, un caso di confisca obbligatoria del prezzo del reato disciplinato dal secondo comma, il quale non presuppone affatto una sentenza di condanna, partendo la norma dall'*incipit* secondo cui *“è sempre ordinata la confisca”*.

Da ultimo non può non osservarsi che l'affermazione secondo cui i principi sanciti in tema di confisca del prezzo del reato non si applichino anche alla confisca urbanistica è smentito da uno specifico passaggio motivazionale della sentenza Lucci.

Le Sezioni unite hanno infatti ivi sancito che, *“dovendosi escludere che la confisca del prezzo del reato si atteggi alla stregua di una pena, ne esce rafforzata l'idea che la stessa non presupponga un giudicato formale di condanna, quale unica fonte idonea a fungere da "titolo esecutivo", dal momento che, ciò che risulta "convenzionalmente imposto", alla luce delle richiamate pronunce della Corte EDU, e "costituzionalmente compatibile", in ragione delle linee-guida tracciate dalla Corte costituzionale, in particolare nella già esaminata sentenza n. 49 del 2015, è che la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna, anche se il processo è stato definito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione”*.

Dunque, la sentenza richiama espressamente tra le linee-guida che garantiscono una interpretazione *“costituzionalmente compatibile”* delle norme, proprio i principi sanciti in materia di confisca urbanistica.

Sembra, in conclusione, che le Sezioni unite, a differenza di quanto statuito dalla Terza Sezione, non abbiano inteso lasciare spazio ad alcun tipo di eccezione ad una regola chiaramente finalizzata a fornire delle certezze non solo sostanziali ma anche (e soprattutto) procedurali in tema di irrogazione delle confische.

I recenti interventi normativi, ignorati dalla decisione in commento, sembrano volgere inequivocabilmente in tale direzione.

Neanche in questo caso infatti la terza Sezione ha inteso parametrarsi con il disposto dell'art. 578-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Orlando, a mente del quale *“quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estin-*

*to per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato".*

Il richiamo alla “*confisca in casi particolari*” prevista “*da altre disposizioni di legge*”, sembrerebbe infatti estendere la propria portata a tutti gli altri casi in cui la legge prevede l'irrogazione della misura ablatoria e, quindi, anche a quella stabilita dall'art. 44 del T.U.E.

Va pertanto ribadito quanto concluso nel commentare la sentenza Settanni: ossia che il disposto dell'art. 578-*bis* c.p.p. costituisce uno dei baluardi che la terza Sezione deve superare per portare avanti la sua tesi, sempre che non intervenga nuovamente il Giudice Europeo a ridimensionare gli approdi giurisprudenziali di quello nazionale.

**ALESSANDRO DELLO RUSSO**